

Codice A1618A

D.D. 12 ottobre 2023, n. 742

**OGGETTO: Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 - Autorizzazione lavori in area soggetta a vincolo idrogeologico** Richiedente: **AZIENDA AGRICOLA BERTOLA ROBERTO (CF BRTRRT77R02A052T - PIVA 03707860049)** Sede legale: **CORTEMILIA - VIA LA PIEVE 52** Sede intervento: **BERGOLO (F. 4, PARTT. 1, 3, 148).**



**ATTO DD 742/A1618A/2023**

**DEL 12/10/2023**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO  
A1618A - Settore Tecnico Piemonte Sud**

**OGGETTO:** OGGETTO: Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 - Autorizzazione lavori in area soggetta a vincolo idrogeologico

Richiedente: AZIENDA AGRICOLA BERTOLA ROBERTO (CF BRTRRT77R02A052T - PIVA 03707860049)  
Sede legale: CORTEMILIA – VIA LA PIEVE 52  
Sede intervento: BERGOLO (F. 4, PARTT. 1, 3, 148)

**1. PREMESSO CHE:**

- in data 31/5/2023 (ns prot. n.0007786 del 01/06/2023) lo Sportello Unico Attività Produttive dell'Unione Montana Alta Langa (di seguito SUAP) trasmetteva avvio del procedimento e istanza di autorizzazione per interventi in zone sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici, consistenti in lavori di scasso terreno agricolo con parziale livellamento e realizzazione impianto di nocciolo, da parte dell'impresa AZIENDA AGRICOLA BERTOLA ROBERTO (CF BRTRRT77R02A052T - PIVA 03707860049), su superfici di cui al Foglio n. 4, PARTT. 1, 3, 148 del Comune di Bergolo, per una superficie totale di intervento pari a 8.618,22 m<sup>2</sup>, per un volume complessivo di movimento terra pari a 2.466,92 m<sup>3</sup>;

- con nota del 24/07/2023 di prot. n.00103900 si faceva tuttavia presente al SUAP che, nel corso del sopralluogo effettuato in data 4/7/2023, era stato rilevato che tutta la superficie è boscata, osservando in particolare che in corrispondenza del F. 4 partt. 3 e 148 il bosco sembrerebbe di neoformazione di invasione, mentre sulla part. 1 risulterebbe di età superiore; era necessario pertanto che il proponente presentasse istanza per l'ottenimento dell'autorizzazione paesaggistica e, ai fini dell'autorizzazione al vincolo idrogeologico, producesse la relazione specialistica forestale;

- con note del 19/09/2023 di prot. 00122965 e del 26/09/2023 di prot. n. 00126735 perveniva la documentazione richiesta, ed in particolare nella relazione forestale era affermato che: "... *relativamente alla superficie complessiva di intervento dichiarata a progetto di ca 8.618 mq: la*

*superficie di intervento di ca 550 mq individuata nella documentazione fotografica con poligono di colore giallo (Fg 4 Part. 1), laddove è stato eseguito un taglio selvicolturale come da Comunicazione Semplice, prima del taglio era un'area boscata e continuerà a rimanere una superficie boscata anche dopo l'intervento; la superficie di intervento di ca 8.068 mq individuata nella documentazione fotografica con poligono di colore viola, con ragionevole certezza, prima del taglio era ascrivibile ad un nocciolo non invaso da vegetazione arborea ed arbustiva da un tempo superiore a tre anni e pertanto si ritiene che il medesimo soprassuolo non presentasse i requisiti per essere considerato un'area boscata... ”;*

-inoltre il sig. Bertola Roberto, per il tramite del soggetto delegato sig. Sugliano Piero, forniva dichiarazione che “... le opere di scasso per il reimpianto di nocciole sul terreno distinto al CT del comune di Bergolo al F. 4 mappali 1p, 3 e 148 verranno eseguiti sull'area non boscata per una superficie di 8.068mq... la rimanente area di 550mq continuerà a rimanere boscata anche dopo l'intervento...”;

2. CONSIDERATO CHE l'intervento è soggetto ad autorizzazione di competenza del settore scrivente ai sensi delle LL.RR. n. 45/1989 e n. 23/2015 e della D.G.R. n. 7-4281 del 10/12/2021;

3. RICHIAMATE le note prot. n. 00083090 del 12/06/2023 e prot. 00128206 del 28/09/2023 con cui è stato richiesto il parere di competenza al Settore Tecnico Regionale di Cuneo - Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, secondo quanto stabilito dalla D.G.R. n. 7-4281 del 10/12/2021;

4.VISTO il parere favorevole, con prescrizioni, rilasciato dal Settore Tecnico Regionale di Cuneo - Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica con nota prot. n. 00134138 del 10/10/2023, allegato alla presente per farne parte integrante sostanziale;

6. PRESO ATTO CHE:

- ai sensi della D.G.R. n. 31-5971 del 17/06/2013, il titolare dell'autorizzazione ha provveduto al versamento delle spese di istruttoria, pari a € 25€

- il titolare ha dichiarato che la modificazione/trasformazione è finalizzata all'esclusiva valorizzazione agro-silvo pastorale del territorio e pertanto risulta esente dal versamento del deposito cauzionale ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 45/1989 e del corrispettivo di rimboschimento ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 45/1989;

7. DATO ATTO CHE in esito all'istruttoria non sono emersi motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione in oggetto;

8. PRECISATO CHE la suddetta istruttoria è unicamente finalizzata a verificare la compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità;

9. VERIFICATA l'assenza di conflitti di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e degli artt. 6, comma 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013

10. PRECISATO CHE, ai sensi del D.P.R. n. 160/2010, il titolare del procedimento unico nel quale confluisce l'autorizzazione ex L.R. n. 45/1989 in argomento è il SUAP dell'Unione Montana Alta Langa; pertanto, il presente atto amministrativo produrrà i suoi effetti, anche ai fini del legittimo

inizio e della legittima esecuzione dei lavori o delle attività, soltanto al momento del rilascio del provvedimento conclusivo del suddetto procedimento unico;

Fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi;

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14/06/2021;

## IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il Regio Decreto n. 3267 del 30 dicembre 1923 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani";
- il D.lgs n. 34 del 3 aprile 2018 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";
- la Legge Regionale n. 45 del 9 agosto 1989 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici";
- la D.D. n. 368 del 7 febbraio 2018 "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Definizione della documentazione di cui all'articolo 7";
- la Circolare del Presidente della Giunta regionale n. 3/AMB del 10 settembre 2018, "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Note interpretative e indicazioni procedurali - Revoca della Circolare n. 4/AMD/2012";
- la Legge Regionale n. 4 del 10 febbraio 2009 "Gestione e promozione economica delle foreste";
- la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- l'articolo 17 delle Legge Regionale n. 23/2008;

### *determina*

A. DI APPROVARE quanto in premessa nonché l'allegato A, contenente le prescrizioni rilasciate dal Settore Tecnico Regionale di Cuneo - Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica con nota prot. n. 00134138 del 10/10/2023, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

B. DI AUTORIZZARE, ai sensi della L.R. n. 45/1989, l'impresa AZIENDA AGRICOLA BERTOLA ROBERTO (CF BRTRRT77R02A052T - PIVA 03707860049) con sede legale in CORTEMILIA – VIA LA PIEVE 52, per interventi in zone sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici consistenti in lavori di scasso terreno agricolo con parziale livellamento e realizzazione impianto di nocciolo, su superfici di cui al Foglio n. 4, partt 1, 3, 148 del Comune di BERGOLO;

C. DI PRECISARE che la presente autorizzazione:

- non esonera dal conseguimento di altre autorizzazioni o provvedimenti comunque denominati, previsti dalla normativa vigente, per l'esercizio dell'attività in oggetto e non espressamente

ricompresi o assorbiti dal presente atto; la medesima non è efficace in assenza anche solo temporanea di tali provvedimenti;

- è subordinata al puntuale rispetto del progetto approvato (ns. prot. n. 00077861 del 01/06/2023 e s.m.i.) e delle condizioni e prescrizioni contenute nell'Allegato A al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante e sostanziale;

- concerne esclusivamente la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti la realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità; questa inoltre è accordata fatti i salvi i diritti dei terzi, le competenze di altri organi, amministrazioni o enti, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente;

- in quanto adottata nell'ambito del procedimento unico di cui all'art. 7 del D.P.R. 160/2010, produrrà i suoi effetti, anche ai fini del legittimo inizio e della legittima esecuzione dei lavori o delle attività, soltanto al momento del rilascio del provvedimento conclusivo del suddetto procedimento unico da parte del SUAP dell'Unione Montana Alta Langa;

- ha validità di 24 mesi a partire dalla data di rilascio del provvedimento abilitativo da parte del SUAP dell'Unione Montana Alta Langa; i lavori devono essere eseguiti entro tale termine, con la condizione che una volta iniziati devono essere proseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali condizioni climatiche avverse ed altre simili circostanze. Dette sospensioni non interrompono i termini di scadenza dell'atto;

- può essere revocata nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni di equilibrio idrogeologico dei luoghi o che l'intervento sia giudicato incompatibile per il manifestarsi di instabilità dei terreni, turbative della circolazione delle acque o modificazioni dello stato vegetativo dei soprassuoli forestali;

- può essere sospesa in caso di mancato rispetto di uno o più dei termini prescrittivi in essa riportati e all'occorrenza può dare luogo alla richiesta, a cura e spese del soggetto autorizzato, del versamento della relativa sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 45/1989 e della presentazione della domanda di mantenimento dei lavori già realizzati per valutarne la compatibilità con le condizioni di equilibrio idrogeologico dei luoghi;

**D. DI PRECISARE ALTRESÌ che il titolare della presente autorizzazione:**

- è obbligato a eseguire, durante e successivamente alla realizzazione dell'intervento e delle opere connesse, tutte quelle opere nuove e/o modifiche che, a norma di legge e per sopravvenute esigenze, dovessero essere eventualmente prescritte per la tutela dei pubblici interessi;

- è tenuto al rispetto delle disposizioni e degli adempimenti di cui al D.P.R. 120/2017 (terre e rocce da scavo) e alla Parte IV del D.Lgs 152/06, qualora applicabili;

- dovrà comunicare preventivamente alla Regione Piemonte qualsivoglia modifica al progetto definitivo approvato che, in caso comporti sostanziali variazioni qualitative e/o quantitative, sarà soggetta all'obbligo d'invio di una nuova istanza per l'ottenimento dell'autorizzazione;

- è tenuto a dare la comunicazione dell'inizio dei lavori prima del loro inizio effettivo, a mezzo PEC al Settore scrivente e alla Stazione Carabinieri-Forestale territorialmente competente;

- dovrà comunicare la data di fine lavori entro 60 giorni dalla data di effettiva conclusione al Settore scrivente e alla Stazione Carabinieri-Forestale territorialmente competente; a tale comunicazione dovrà essere allegata la dichiarazione del direttore dei lavori attestante che gli interventi siano stati eseguiti conformemente al progetto approvato;

E. DI TRASMETTERE il presente provvedimento al SUAP dell'Unione Montana Alta Langa per gli adempimenti di competenza ed a tutti gli Enti e le Autorità interessati;

F. DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Regione e che, pertanto, non assume rilevanza contabile;

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro sessanta giorni ovvero proposizione di ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla comunicazione o dalla piena conoscenza della stessa, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

IL DIRIGENTE (A1618A - Settore Tecnico Piemonte Sud)  
Firmato digitalmente da Franco Brignolo

Allegato



*Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica  
Settore Tecnico Regionale di Cuneo*

*tecnico.regionale.CN@regione.piemonte.it  
tecnico.regionale.CN@cert.regione.piemonte.it*

Data (\*)

Protocollo (\*) /A1816B

Class. 7 - 13.160.70 ATZVI – 1055 / 2023C

(\*) metadati riportati nella segnatura informatica di  
protocollo

Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio  
Settore tecnico Piemonte Sud  
tecnico.piemontesud@cert.regione.piemonte.it

Oggetto: RDL n. 3267/1923 e l.r. 09.08.1989 n. 45 e s.m.i. - Circolare PGR 31/08/2018, n. 3/AMB. Richiesta di autorizzazione per lavori di livellamento di terreno agricolo finalizzati all'impianto di un nocciolo in Comune di Bergolo (CN), in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici. Richiedente: Azienda agricola Bertola Roberto  
Parere geologico tecnico

In data 13/06/2023, ns. prot. n 25277, è pervenuta dal Settore tecnico Piemonte Sud l'istanza dell'Azienda agricola Bertola Roberto, volta ad ottenere l'autorizzazione ai sensi della L.R. n. 45/1989 per lavori di livellamento di terreno agricolo finalizzati all'impianto di un nocciolo in Comune di Bergolo (CN), in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali a firma dei tecnici progettisti incaricati, in base ai quali è previsto l'intervento di che trattasi, che comprendono i seguenti elaborati:

- ✓ relazione tecnica;
- ✓ relazione geologico – geotecnica a firma del geol. Alberto Dressino;
- ✓ tavole grafiche di progetto;
- ✓ documentazione fotografica.

A seguito della richiesta di integrazioni formulata da codesto Settore (nota del 24/07/2023, prot. n. 1039000) è pervenuta la seguente documentazione integrativa (ns. prot. n. 41465 del 02/10/2023):

- ✓ relazione forestale integrativa;
- ✓ tavole grafiche di progetto integrative (1bis – 2bis).

Dall'esame istruttorio eseguito dai funzionari incaricati, sulla base della documentazione progettuale inviata e del sopralluogo effettuato in data 28/06/2023, risulta che il progetto in oggetto consiste, in sintesi, nel livellamento del suolo finalizzato al reimpianto di vigneto su una superficie totale modificata di 8.618,22 mq e per un volume totale pari a 2.466,92 mc, sommando gli scavi e i riporti. Negli elaborati integrativi ricevuti, l'area di intervento viene ridotta a 8.068, 00 mq in quanto viene esclusa la parte boscata pari a circa 550 mq.

Considerato che il sottosuolo è costituito da sabbie grigio-giallastre, marne argillose di colore grigio-azzurro e arenarie grigie, al passaggio tra le Formazioni di Cassinasco e Cortemilia, con uno spessore di terreni di copertura eluvio-colluviale di circa 2,5 – 3,00 m e che non sono presenti aree inondabili e/o in frana, si ritiene che l'intervento non rechi pregiudizio per la stabilità dei pendii e che sia compatibile con le condizioni di equilibrio geologico e idraulico.

Si rammenta che l'istruttoria, svolta in merito agli aspetti geologici di competenza e sulla base delle indagini effettuate dai tecnici progettisti, è unicamente finalizzata a verificare la compatibilità con



*Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica  
Settore Tecnico Regionale di Cuneo*

*tecnico.regionale.CN@regione.piemonte.it  
tecnico.regionale.CN@cert.regione.piemonte.it*

l'assetto idrogeologico del territorio e gli effetti indotti dalla realizzazione dell'intervento in progetto, fatte salve ogni ulteriore valutazione ai sensi di altre normative vigenti.

Tutto ciò premesso, si esprime parere favorevole, per quanto di competenza, ai sensi della l.r. 45/1989 ad effettuare modificazione e o trasformazione del suolo finalizzata alla realizzazione di lavori di livellamento di terreno agricolo, con regimazione delle acque superficiali e profonde, finalizzati al reimpianto di vigneto, in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici da parte dell'Azienda agricola Bertola Roberto, per una superficie complessiva di circa 8.068,00 mq e movimenti terra (sommando scavi e riporti) pari a 2.466,92 mc, sui terreni catastalmente individuati al NCT del comune di Bergolo (CN), F. 4, mappali 1 parte, 3, 148 parte, a condizione che venga rispettato il progetto che si conserva agli atti e le seguenti prescrizioni:

- 1. dovranno essere scrupolosamente osservate e poste in essere tutte le indicazioni contenute nella relazione geologica di progetto che si intendono qui richiamate come prescrizioni obbligatorie e vincolanti;*
- 2. eventuali fenomeni d'instabilità causati in corso d'opera dovranno essere tempestivamente sistemati a carico del soggetto autorizzato;*
- 3. dovrà essere controllata la regimazione delle acque, anche nel tempo, monitorando il corretto deflusso delle stesse, ponendo particolare attenzione al formarsi di fenomeni erosivi concentrati e diffusi;*
- 4. i materiali di risulta degli scavi che non potranno essere riutilizzati nell'ambito degli interventi, compresi eventuali residui legnosi, dovranno essere allontanati dall'area;*
- 5. in corso d'opera i movimenti di terreno dovranno essere limitati allo stretto necessario;*
- 6. le aree destinate al deposito temporaneo dei materiali di scotico e scavo, le aree di cantiere e dei tracciati viari a servizio del medesimo dovranno essere sistemate al termine dei lavori;*
- 7. le operazioni di riporto dovranno essere effettuate per strati successivi adeguatamente livellati e compattati.*

Restando in attesa del provvedimento finale ed a disposizione per eventuali chiarimenti e/o approfondimenti tecnici necessari, si porgono cordiali saluti.

Il Direttore  
Arch. Salvatore Martino Femia

*(Il presente documento è sottoscritto  
con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005)*

Visto:  
Il Coordinatore del Settore  
Ing. Monica Amadori

*(Il presente documento è sottoscritto  
con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005)*

*Referenti  
Arch. M. Rozio, Geol. A. Pagliero  
CORSO KENNEDY, 7 BIS  
12100 CUNEO  
TEL. 0171321911*